

Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Interpello n. 2/2025

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Oggetto: Richiesta di parere in merito all'applicazione del Titolo — Il LUOGO DI LAVORO nell'esercizio della campagna antincendio boschivo della Regione Siciliana.
Seduta della Commissione del 20 novembre 2025.

La Regione Siciliana - Assessorato della salute - Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico - Servizio 1 *"Prevenzione secondaria, malattie professionali e sicurezza nei luoghi di lavoro"* ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito *"all'applicazione del Titolo - Il LUOGO DI LAVORO nell'esercizio della campagna antincendio boschivo della Regione Siciliana"*. In particolare, ha inoltrato il quesito del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana: *«se nel Lavoro AIB (Antincendio boschivo) che è lavoro Agricolo-Forestale ed in particolare nei luoghi ove vengono localizzati i lavoratori, tenuto conto del Comma 2 Lettera d-bis che afferma che le disposizioni del titolo II "non si applicano ai boschi ed agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola forestale" sono da **CONSIDERARSI o NON DA CONSIDERANSI LUOGHI DI LAVORO** e pertanto se per le VEDETTE E LE POSTAZIONI AIB E' APPLICABILE IL TITOLO II LUOGHI DI LAVORO E DI CONSEGUENZA L'ALLEGATO IV DEL D.LGS. 81/2008»*.

In merito il citato Comando ha precisato che *«i lavoratori stagionali assunti per lo svolgimento della campagna antincendio boschivo sono "lavoratori agricoli appartenenti all'elenco speciale dei lavoratori forestali" (ex art. 45ter della L.R. 16/96 come modificata ed integrata dalla L.R. siciliana n. 14/2006) ai quali viene applicato il CCNL approvato con DA 19/GAB. del 21/06/2022 (GURS Parte I n. 32 del 14 luglio 2022) di recepimento della parte normativa per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria sottoscritto il 09/12/2021 ed il relativo CIRL approvato con DA del 06/11/2018 (GURS Parte I n. 55 del 21 dicembre 2018). L'assunzione dei predetti lavoratori impiegati per l'antincendio boschivo avviene mediante comunicazione obbligatoria telematica dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste quale **"azienda agricola" (OMISSIS)** per il quale il Dirigente dell'Ispettorato è registrato quale rappresentante legale»*.

Al riguardo, premesso che:

- l'articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, rubricato *"Definizioni"*, dispone *"1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di*

**Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro**

lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

2. Le disposizioni di cui al presente Titolo non si applicano:

a) ai mezzi di trasporto;

b) ai cantieri temporanei o mobili;

c) alle industrie estrattive;

d) ai pescherecci

d-bis) ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale”;

- l'articolo 63 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, rubricato “Requisiti di salute e di sicurezza”, al comma 1, stabilisce che “I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’Allegato IV”;

- l'articolo 64 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, rubricato “Obblighi del datore di lavoro”, dispone “Il datore di lavoro provvede affinché:

a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3;

b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;

c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;

e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento”;

- l'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, rubricato “Vigilanza” al comma 1-bis, dispone “Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni”;

- l'Allegato IV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 disciplina i “Requisiti dei luoghi di lavoro”;

- l'articolo 2135 del Codice civile, rubricato “Imprenditore agricolo” sancisce che «E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

**Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro**

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge»;

- la sentenza della Cassazione Penale, Sez. 3, 29 dicembre 2022, n. 49459 - ha stabilito, in particolare, «(...) 3.16. Orbene, è opinione della Corte che i terreni indicati dall'art. 62, d.lgs. n. 81 del 2008, siano quelli esterni all'area edificata dell'azienda nei quali viene esercitata una delle attività indicate nei primi due commi dell'art. 2135 cod. civ. (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali) con esclusione delle attività connesse (come descritte dal terzo comma della medesima norma) normalmente disimpegnate in luoghi chiusi.

3.17. Deve dunque essere affermato il principio di diritto secondo il quale, in caso di azienda agricola, non possono essere considerati "luoghi di lavoro" i soli terreni esterni all'area edificata sui quali viene svolta una delle attività previste dal secondo comma dell'art. 2135 cod. civ.; costituiscono, invece, "luoghi di lavoro" le aree di immediata pertinenza della sede (principale, secondaria, operativa, magazzino, deposito, ecc. ecc.) adibite ad attività non strettamente agricole (come, per esempio, deposito, carico/scarico merci, movimento mezzi) e/o quelle ad esse connesse previste dal terzo comma dell'art. 2135 cod. civ.»

la Commissione rappresenta, in via preliminare, come la stessa sia tenuta, ai sensi dell'articolo 12, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a fornire chiarimenti unicamente in ordine a "quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa di salute e sicurezza del lavoro" e non a quesiti relativi a fattispecie specifiche.

Tanto premesso, ritiene che, in considerazione della *ratio legis* e del principio di diritto espresso dalla citata Corte di Cassazione, nel caso di aziende agricole non sono considerati luoghi di lavoro i soli terreni esterni all'area edificata sui quali viene svolta una delle attività previste dal secondo comma dell'art. 2135 codice civile.

Il Presidente della Commissione
Dott.ssa Maria Teresa Palatucci

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale".